

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del ...**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	PAG.2
ART. 2 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	PAG.2
ART. 3 – LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	PAG.2
ART. 4 – ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	PAG.3
ART. 5 – CONTROLLI, CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	PAG.3
ART. 6 – TARIFFAZIONE	PAG.4

INDICAZIONI DI BUONE PRATICHE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Definizione di compostaggio domestico	PAG.5
Finalità del compostaggio domestico	PAG.5
Rifiuti compostabili	PAG.5
Rifiuti non compostabili	PAG.6
Modalità di compostaggio	PAG.6



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino
P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio, applicato sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
2. Le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, così come definito nelle “*Indicazioni di buone pratiche*” allegate al presente regolamento al fine dell’utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione.

ART. 2 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio Canavesano Ambiente, sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicura un’idonea formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l’organizzazione di corsi e il rilascio del relativo “*patentino*”.

ART. 3 – LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le “*Indicazioni di buone pratiche*” allegate al presente Regolamento.
2. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica vigenti in materia di compostaggio, preferibilmente annesso all’abitazione.
3. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 5 metri dai fondi di altri proprietari/utilizzatori, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale salvo accordi diversi tra proprietari/utilizzatori confinanti.
La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera
4. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario l’assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
5. La frazione verde (sfalci, potature) in eccesso deve essere conferita presso l’area comunale a ciò destinata, negli orari di apertura.
6. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.
7. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l’Amministrazione dà responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
8. Possono svolgere l’autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

ART. 4 – ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

1. E' istituito presso il Comune di Vische l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche presenti nel Comune che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Salvo successiva diversa indicazione l'iscrizione all'Albo comunale si intende automaticamente effettuata per tutti gli iscritti al ruolo comunale per la TARI, che non abbiano fatto espressa richiesta per ottenere il servizio di raccolta porta a porta.
4. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario trasmettere all'ufficio Tributi del Comune, l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non fanno parte dell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico
5. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune.
6. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Vische. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere comunicata all'ufficio Tributi del Comune.

ART. 5 – CONTROLLI, CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'amministrazione.
2. Dei suddetti controlli sarà redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali.
3. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4. ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
4. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
5. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune.
6. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza dall'albo e l'attivazione d'ufficio del servizio a pagamento di raccolta porta a porta dell'organico a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
7. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà riscriversi all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.
8. Il Comune si riserva di regolamentare la pratica del compostaggio domestico individuando specifiche aree del territorio soggette obbligatoriamente a tale pratica.



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

ART. 6 – TARIFFAZIONE

Su tutto il territorio comunale è attivo il servizio di raccolta denominato "ISO Barone" che prevede l'autocompostaggio quale metodologia per lo smaltimento del rifiuto organico.

La tariffazione base è modulata su questa tipologia di raccolta, che prevede la richiesta individuale dell'utente per il servizio porta a porta extra tariffa.



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino
P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

INDICAZIONI DI BUONE PRATICHE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto e/o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost;

utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili);

scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;

cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale.

È inoltre da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per l'alimentazione dei propri animali domestici.



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

Rifiuti non compostabili

Non possono essere compostati i materiali di seguito elencati a titolo esemplificativo non esaustivo: pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone.

Modalità di compostaggio

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. Per qualsiasi tecnica praticata dovranno essere messi in atto idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione di odori molesti e per non attirare animali quali topi, insetti, ecc.

E' preferibile ubicare il sito di compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di:

collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;

evitare di depositare i materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore;

evitare di immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi sono destinati.

Per ottenere maggiori informazioni sulle tecniche del compostaggio domestico si consiglia di frequentare i corsi organizzati dal soggetto gestore, che possiede le competenze tecniche in materia.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n.
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
al e dalal

E' entrato in vigore il

Barone Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE